



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 8 del 21/01/2014

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2013, n. 2559

LL.RR. 31/74 e 47/75. Contributi in conto capitale ai Comuni per la formazione di strumenti urbanistici. Devoluzione contributi concessi per redazione PUG negli esercizi 2011 e 2012 in contributi per l'adeguamento degli strumenti urbanistici alla pianificazione paesaggistica.

L'Assessore alla Qualità del Territorio, Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Osservatorio Abusivismo e Contenzioso e confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica, riferisce quanto segue:

Al fine di incentivare ed agevolare la redazione da parte dei Comuni pugliesi di strumenti urbanistici generali ed esecutivi, la l.r. n. 31 del 20/8/74, integrata dalle successive l.r. n. 47/75 e l.r. n. 34/09, prevede la concessione di contributi in conto capitale in ragione del 70% e del 100% sulla spesa ritenuta ammissibile. In particolare, così come previsto dalle citate leggi, il contributo è concesso nella misura del 100% per la redazione di Piani Regolatori Generali (P.R.G.), ora PUG (Piano Urbanistico Generale) e dei piani intercomunali, nonché dei Piani di risanamento ed insediamento dell'edilizia economica e popolare nei centri storici, ed il 70% per la redazione degli altri strumenti urbanistici.

Negli esercizi finanziari 2011 e 2012, sono stati concessi contributi per la formazione di PUG o PUI a numerosi Comuni, in particolare a 58 Comuni nel 2011 e a 32 Comuni nel 2012.

Ai sensi dell'art.4 della l.r. 31/74, così come modificato dall'art. 42 l.r. 34/09, i Comuni beneficiari hanno l'onere di adottare il Documento Programmatico Preliminare del PUG entro il termine di due anni, decorrenti dalla comunicazione dell'avvenuta concessione del contributo.

In particolare, detto termine va a spirare in data 06/02/2014 relativamente ai Comuni beneficiari nell'esercizio finanziario 2011 e in data 07/02/2015 relativamente ai Comuni beneficiari nell'esercizio 2012.

L'eventuale spirare del termine biennale senza che il Comune abbia adottato il D.P.P. comporta da un canto la perdita del beneficio per il Comune interessato, dall'altro l'impossibilità, per l'Amministrazione regionale, di destinare le relative somme a contributi per strumenti urbanistici di altri Comuni, atteso che non è possibile reimpegnare in esercizi successivi stanziamenti di bilancio autonomo.

Si deve inoltre rilevare che l'avvenuta adozione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), con deliberazione di G.R. n. 1435 del 2/8/2013 e successiva D.G.R. n. 2022 del 29/10/2013 (modifiche alle NTA e rettifiche), si rende necessario, per molte Amministrazioni comunali, provvedere urgentemente all'adeguamento degli strumenti urbanistici vigenti alla pianificazione paesaggistica regionale, anche ai fini della redazione dei nuovi PUG.

Tutto ciò rilevato, appare opportuno, considerata l'eccezionalità delle circostanze innanzi richiamate, al fine di assicurare il pieno utilizzo delle già esigue risorse finanziarie concesse dalla Regione per la pianificazione territoriale, conferire ai Comuni beneficiari dei contributi per redazione del PUG, per i quali

vi è termine tuttora pendente ai fini del diritto all'erogazione, la possibilità di valutare se mantenere tale beneficio finalizzato alla formazione del PUG, ovvero devolverlo all'adeguamento degli strumenti urbanistici generali comunali vigenti alla pianificazione paesaggistica regionale.

A tal fine, i Comuni interessati potranno esercitare l'opzione con una formale comunicazione a firma del Sindaco o dell'Assessore al ramo, da trasmettere al Servizio Urbanistica regionale entro il termine di decadenza dal beneficio, ossia in data 06/02/2014 relativamente ai Comuni beneficiari nell'esercizio finanziario 2011 e in data 07/02/2015 relativamente ai Comuni beneficiari nell'esercizio 2012.

In caso di opzione per la devoluzione di cui sopra, dalla data di decadenza del precedente contributo decorrerà nuovo termine biennale, improrogabile, per l'adozione della variante di adeguamento alla pianificazione paesaggistica regionale.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R.28/01 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art.4, comma 4, lett. f) della l.r. n. 7 del 4/2/97.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.”

LA GIUNTA

UDITA la relazione dell'Assessore e la conseguente proposta;

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dalla responsabile P.O., dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente di Servizio che ne attestano la conformità alle norme vigenti.

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

DI APPROVARE i contenuti e gli obiettivi determinati in premessa per la concessione dei contributi;

DI CONCEDERE, in attuazione alle LL.RR. 31/74 e 47/75 e ss.mm. ii., ai Comuni assegnatari di contributo per la formazione del PUG, relativamente agli esercizi finanziari 2011 e 2012, la devoluzione, a richiesta, di tale contributo all'adeguamento degli strumenti urbanistici generali comunali vigenti alla pianificazione paesaggistica regionale.

DI STABILIRE che l'opzione per la devoluzione di cui sopra potrà essere esercitata con una formale comunicazione a firma del Sindaco o dell'Assessore al ramo, da trasmettere al Servizio Urbanistica regionale entro il termine di decadenza dal beneficio, ossia in data 06/02/2014 relativamente ai Comuni beneficiari nell'esercizio finanziario 2011 e in data 07/02/2015 relativamente ai Comuni beneficiari nell'esercizio 2012.

DI STABILIRE che in caso di opzione per la devoluzione di cui sopra, dalla data di decadenza del precedente contributo decorrerà il termine biennale, improrogabile, per l'adozione della variante di adeguamento alla pianificazione paesaggistica regionale.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola
